Il Sole 24 ORE.com



25 OTTOBRE 2008

# Il Consiglio di Stato: fare la casalinga è un lavoro

**di Marco Peruzzi**

Il lavoratore padre può fruire dei riposi per allattamento se la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con decisione 4293 depositata in segreteria il 9 settembre scorso, confermando la sentenza con cui il Tar della Toscana aveva riconosciuto il diritto di un dipendente del ministero dell'Interno a vedersi riconosciuti i riposi giornalieri con relativo trattamento economico sino al compimento di un anno di vita delle proprie figlie. Secondo le disposizioni del Dlgs 151/2001, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due ore di riposo durante la giornata, riducibili a una sola ora quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. I riposi sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Inoltre, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle normalmente previste, possono essere utilizzate anche dal padre quale diritto autonomo.

25 OTTOBRE 2008



P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

partners elEconomista Blogosfere

**REPUBBLICA ITALIANA**

*N.4293/08*

*Reg.Dec.*

*N. 9620* **Reg.Ric.**

*ANNO 2003*

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 9620/2003, proposto dal Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, e dalla Questura di Arezzo, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma

contro

– L. S., non costituito in giudizio

**per l'annullamento**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I n. 2737 del 25 novembre 2002;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa

Relatore all'udienza del 6 giugno 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e udito per le parti l'avv. dello Stato Rago;

Ritenuto quanto segue:

**CA**

## FATTO

**1.** Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana L. S. domandava l'annullamento del provvedimento della Questura di Arezzo del 14 agosto 2000 e del parere della Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e contenzioso, Divisione, nonché l'accertamento del diritto a vedersi concedere i periodi di riposo giornalieri richiesti con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita delle proprie figlie.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di Arezzo.

Con sentenza n. 2737 del 25 novembre 2002 il TAR accoglieva il ricorso.

**2.** La sentenza è stata appellata dal Ministero dell'Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2008.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** L. S., Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di M., aveva chiesto più volte al Questore della Provincia di Arezzo di poter fruire dei periodi di riduzione dell'orario di servizio per allattamento in qualità di lavoratore padre, ai sensi della legge 8 marzo 2000 n. 53, fino al compimento del 1° anno di vita delle proprie due

figlie.

Con provvedimento del 14 agosto 2000 la Questura di Arezzo, tenendo conto del parere emesso dalla competente Direzione Centrale del Personale, aveva rigettato le richieste avanzate dal L.. Secondo tale parere è consentita la sostituzione nella fruizione dei permessi al padre solo qualora la madre sia lavoratrice autonoma e non anche nel caso che la madre sia casalinga.

L'interessato ha impugnato tale atto di diniego, deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione dell'art. 10, 6° comma legge n. 1204/71 introdotto con l'art. 3 legge 53/2000; violazione per errata interpretazione dell'art. 6 ter legge 903/77 introdotto con l'art. 13 legge 53/2000; violazione dei principi desumibili dall'art. 31 Cost.. In via subordinata, questione di costituzionalità dell'art. 10, legge 1204/71 e dell'art. 6 ter legge 903/77 per contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost..

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'art. 10, 6° comma legge n. 1204/71 (introdotto dall'art. 3, comma 3, L. 59/00, secondo cui "In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ora aggiuntive rispetto a quelli previsti dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzati anche dal padre"), in forza di un'interpretazione estensiva della norma che limita detto beneficio ai casi in cui la moglie non sia lavoratrice dipendente.

Appella l'Amministrazione sostenendo l'erroneità dell'equiparazione della casalinga alla lavoratrice autonoma.

**2.** L'appello è infondato.

L’art. 6-ter l. 903/77 (introdotto dalla legge 59/00) stabilisce che: *“I periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.”*

Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l’espressione l’ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della “lavoratrice” casalinga.

Posto, infatti, che la nozione di lavoratore assume diversi significati nell’ordinamento, ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest’ultimo che occorre fare riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall’art. 31 della Costituzione.

In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto un’interessante ricostruzione è fornita da Cass. 20324/05, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la *ratio* della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre

non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.

**3.** L'appello deve essere respinto. La natura della controversia, legata a una questione interpretativa, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 giugno 2008, con l'intervento dei sigg.ri:

| | |
|---|---|
| Claudio Varrone | Presidente |
| Paolo Buonvino | Consigliere |
| Domenico Cafini | Consigliere |
| Roberto Chieppa | Consigliere |
| Francesco Bellomo | Consigliere Est. |

**Presidente**

**CLAUDIO VARRONE**

| **Consigliere** | **Segretario** |
|---|---|
| **FRANCESCO BELLOMO** | **GLAUCO SIMONINI** |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 9/09/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

20324/05

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Risarcimento danni sinistro stradale

R.G.N. 29024/02

Cron. 20324

Rep. 4431

Ud. 27/09/05

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -

Dott. Italo PURCARO - Consigliere -

Dott. Giovanni FEDERICO - Consigliere -

Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -

Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Ma. De Ca., Em. Ce., elettivamente domiciliati in ROMA VIA Or. 31, presso lo studio dell'avvocato Co. To. Co., che li difende unitamente all'avvocato Gi. Fr., giusta delega in atti;

***- ricorrenti -***

**contro**

ASSIMOCO COMP ASSIC RIASSIC SPA, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, dott. Fi. Po. Vi., elettivamente domiciliata in ROMA VIA Ni. Ma. 10, presso lo studio dell'avvocato Gi. De Fe., che la difende unitamente

2005

1702

all'avvocato Do. Br. , giusta delega in atti;

**- *controricorrente* -**

**nonchè contro**

Al. Fa., An. Co. ;

**- *intimati* -**

avverso la sentenza n. 1207/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione quarta civile, emessa il 13/07/01, depositata il 02/10/01, R.G.2784/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/05 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito l'Avvocato Do. Br. ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

***Svolgimento del processo***

Ma. De Ca. ed il suo coniuge Em. Ce. convennero in giudizio Al. Fa., An. Co. e l'Assimoco Ass.ni (conducente, proprietario ed assicuratrice di una vettura che aveva investito la donna cagionandole gravi lesioni alla persona) per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Verona condannò i convenuti al risarcimento in favore della Ma. De Ca. dei danni biologico, morale e patrimoniale; respinse, invece, la domanda proposta dal Em. Ce. , ritenendo che questo non aveva provato la ve-

rificazione di un danno biologico a suo carico, né il nesso causale tra la sua decisione di porsi in pensione e l'incidente subito da sua moglie. L'appello proposto sia dalla Ma. De Ca. sia dal Em. Ce. fu respinto dalla Corte d'appello di Venezia.

Entrambi propongono ora ricorso per cassazione. Risponde con controricorso la Assimoco Ass.ni.

***Motivi della decisione***

Il ricorso censura la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c., 2, 3, 4, 32, 37 Cost., R.D. n. 1043 del 1922, nonché i vizi della motivazione, ed è ripartito in un primo profilo riguardante la persona della Ma. De Ca. ed un secondo profilo attinente alla persona del Em. Ce. .

**I.** - Il profilo relativo alla Ma. De Ca. è a sua volta suddiviso in una prima parte, che può essere subito dichiarata inammissibile, in quanto contenente una serie di conteggi e di considerazioni in fatto (già affrontati, peraltro, dal giudice dell'appello che ha in proposito fornito una logica ed esauriente motivazione), attraverso i quali si pretende che la Corte di legittimità desuma determinate circostanze attinenti al merito della causa ed, in definitiva, pervenga ad una diversa liquidazione del danno biologico.

Ammissibile e fondata è, invece, la censura relativa al mancato riconoscimento in favore della Ma. De Ca. di un danno specifico derivante – nei sensi prospettati dalla *ricorrente stessa* - dal fatto di non potere ella più svolgere l'attività di casalinga. Sul punto la sentenza non fornisce alcuna risposta, limitandosi ad affermare che la Ma. De Ca. pretende l'attribuzione "*di un non meglio precisato danno specifico, non correlato ad alcun motivo d'impugnazione*". E', invece, possibile riscontrare che il menzionato danno era stato specificamente richiesto nell'atto d'appello.

Riepilogando i progressi ai quali finora è giunta la giurisprudenza di legittimità, si deve allora affermare che **chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla "*casalinga*"), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domesti-**

**ci sia nell'ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza dal danno biologico, che si fonda sul principio della tutela della salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 della Costituzione (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)**. Sul tema, cfr. Cass. 11 dicembre 2000, n. 15580, nonché, più diffusamente, Cass. 3 marzo 2005, n. 4657, la quale ultima pone in evidenza: la configurabilità, in generale, di siffatto danno patrimoniale solo in relazione ai lavori domestici che il danneggiato svolge in suo stesso favore (fatte salve le eccezioni come quella ipotizzata nell'impresa familiare ex art. 230 *bis* c.c.), posto che, nel caso in cui detti lavori siano svolti gratuitamente in favore di altri, soggetti danneggiati possono essere considerati solo questi ultimi; la necessità che sia provata la sussistenza delle due componenti del danno patrimoniale; l'impossibilità, in via generale, di ravvisare un danno patrimoniale (salve le eventuali eccezioni) nel caso in cui il soggetto danneggiato già prima dell'incidente non svolgesse lavori domestici

(espressione da intendersi in senso ampio e quindi comprensivo anche di quell'attività di coordinamento, in senso lato, della vita familiare - Cass. 6 novembre 1997, n. 10923) perché questi erano integralmente devoluti a collaboratori o per altre ragioni.

La sentenza in commento deve essere, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi ai principi sopra enunciati, provvederà ad accertare l'eventuale perdita o riduzione, da parte della Ma. De Ca. della capacità lavorativa domestica, liquidando, in caso di positivo accertamento, il corrispondente danno patrimoniale.

**II.** - Passando alle doglianze del Em. Ce. deve essere respinta quella che genericamente lamenta il vizio della motivazione nel punto in cui non gli è stato riconosciuto il danno per la contrazione degli introiti da anticipato pensionamento posto in rapporto di conseguenzialità diretta con il sinistro (il ricorrente neppure si cura di rappresentare da quali elementi sarebbe desumibile quel nesso che entrambi i giudici di merito hanno considerato come non provato). Deve essere, invece, accolta la censura relativa a quel punto della sentenza che ha escluso la possibilità di configurare il danno non patrimoniale a carico del coniuge della vit-

tima di lesioni colpose.

In argomento la giurisprudenza di legittimità ha recentemente compiuto significativi progressi, i quali consentono di affermare che **il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del coniuge in relazione all'esigenza di provvedere agli straordinari bisogni dell'altro coniuge, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela apprestata dall'art. 2059 cod. civ. in caso di le-**

**sione di un interesse della persona costituzionalmente protetto. Tale danno, siccome privo della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato che in via equitativa, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell'*iter* logico che lo ha condotto a quel determinato risultato** (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827, con riferimento al danno non patrimoniale da sconvolgimento delle abitudini di vita subito dai genitori del minore sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti e bisognoso di continua assistenza).

Anche sul punto va, dunque, cassata la sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, adeguandosi agli enunciati principi, provvederà ad accertare se effettivamente Em. Ce. abbia subito un danno non patrimoniale nei sensi sopra descritti ed a liquidare il relativo risarcimento.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

***Per questi motivi***

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche perché provveda

sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.

Il Presidente

L'Estensore

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

**Depositata in Cancelleria**
oggi 20 OTT. 2005
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello